

TRIBUNALE DI BRESCIA

RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER LEGGE 3/2012

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ISTITUITO PRESSO

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

La signora Barbara Cerutti, nata a Gambara il 6 aprile 1959 e residente a Gambara in via Opificio Ferrari s.n., C.F. CRTBBR59D46D891D, assistita da Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, cremasco@pec.sicon.it) giusta procura in calce elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Verona, Corso Cavour 44 con numero di fax 045 8034080, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

espone

1. Premessa

La signora è Barbara Cerutti coniugata con Domenico Bignotti. I coniugi hanno adottato Diana Bignotti, Ilaria Bignotti e Paola Bignotti della quale hanno in carico la nipote Emily Bignotti (**doc 1**).

Per le ragioni appresso descritte la ricorrente si trova in una situazione di sovra-indebitamento come definita dall'articolo 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

La ricorrente ha assunto le obbligazioni per le quali si richiede la ristrutturazione esclusivamente quale fideiussore dell'impresa Cipiemme Calze S.r.l. in liquidazione dichiarata il 20 dicembre 2015 (RG 72/2015) (**doc.2**) e della quale il marito era socio. Il debito, quindi, pur estraneo all'attività di impresa è ad esso strettamente connesso essendo stato il ricorrente socio della società fallita.

espone

2. Scelta della procedura

Considerata la residualità dell'attivo patrimoniale del ricorrente rispetto all'ammontare dell'indebitamento preteso dal ceto bancario (in ragione della natura del credito stesso) la ricorrente, dopo aver tentato la sottoscrizione e l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (**doc. 3**), si è determinata ad aderire alla procedura di liquidazione dei propri beni.

3. Elezione dell'organismi di composizione della crisi

Nel mese di luglio 2020, la ricorrente ha richiesto all'organismo di composizione della crisi costituito presso l'ordine degli avvocati di Brescia l'attivazione di una procedura per la liquidazione del proprio patrimonio per gli effetti dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 (di seguito, "legge sul sovraindebitamento"). L'organismo di composizione della crisi ha nominato come gestore l'avv. Alessandra Musicco.

4. Requisiti soggettivi.

La ricorrente non è titolare di alcun reddito, neppure di pensione sociale.

La situazione di sovraindebitamento nel quale la stessa si è venuta a trovare è dipesa, in massima parte, dall'aver concesso garanzie personali a favore delle imprese Cipiemme Calze S.r.l. del marito.

5. Requisiti oggettivi.

Come evidenziato dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi e, come spesso si verifica in fattispecie analoghe, il patrimonio del ricorrente è del tutto incapiente rispetto all'ammontare dei debiti contratti considerata la diversa natura del debito contratto e del soggetto sul quale esso si ripercorre.

Va stigmatizzata, infatti, la prassi degli intermediari bancari (soprattutto nei periodi di *credit crunch*) di richiedere impegni di firma ai propri affidati con la consapevolezza, *ab origine*, della tendenziale incapacienza patrimoniale. Tale prassi, nei fatti, mira a superare il regime di autonomia patrimoniale che si associa ai modelli di società di capitale e funge da leva psicologica sul debitore per un rimborso del debito. Il cliente bancario, d'altro canto, è costretto all'impegno di firma per ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa. La più recente normativa in materia, va riferito per completezza, punta alla salvaguardia del cliente bancario in questa materia anche attraverso l'imposizione di giudizi di adeguatezza e appropriatezza dell'indebitamento.

6. Scelta della procedura.

Nella scelta della procedura di sovraindebitamento, la ricorrente è condizionata dall'analoga procedura per la quale è ricorso il marito (Domenico Bignotti) che, per gli stessi motivi ha richiesto la liquidazione del suo patrimonio.

7. Le cause dell'indebitamento.

Come già osservato, le cause dell'indebitamento sono da ascrivere, principalmente, nella concessione di garanzie e prestiti alla Cipiemme Calze S.r.l. del quale il marito della ricorrente era socio e amministratore, nonché dall'incremento del debito dovuto all'applicazione degli interessi moratori sulle esposizioni (senza, a quanto *prima facie consti*, sussistenza dei presupposti dell'usura).

Tale fattore genetico ha, poi, determinato l'incapacità di rimborsare i debiti contratti per il proprio sostentamento e di quello della propria famiglia, nonché del debito erariale.

8. Meritevolezza del debitore.

Come l'organismo di composizione della crisi avrà modo di accertare nel dettaglio, non sussistono ragioni per escludere la meritevolezza del ricorrente per accedere ai benefici della procedura di sovraindebitamento.

Non sono state infatti riscontrate nelle procedure fallimentari che hanno riguardato il ricorrente atti fraudolenti lesivi dei diritti dei creditori, né, sotto altro profilo, l'assunzione dell'indebitamento è stato determinato da piena volontarietà.

Come accennato *supra*, infatti, va stigmatizzata la prassi degli istituti di credito di richiedere crediti di firma e fidejussioni ai soci di società a responsabilità limitata per superare il limite della responsabilità patrimoniale di impresa.

Tale condotta genera una commistione patrimoniale che non consente di segregare il rischio di impresa dal patrimonio del socio e, quasi sempre, si tratta di strumenti di debito (: finanziamenti) concessi senza alcuna valutazione circa il merito di credito da parte dell'affidato-garante.

Il dato che emerge, in punto di volontarietà circa l'assunzione delle obbligazioni, è di una tendenziale assenza di alternative: l'imprenditore, soprattutto medio piccolo, non avrebbe accesso al mercato del credito bancario se non attraverso la concessione di crediti di firma o garanzie personali.

9. Spese correnti al proprio mantenimento e della propria famiglia.

Di seguito l'elenco dei bisogni e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (pari ad €33.696,00 annuali).

spese	mese/€	anno/€
vitto	560,00	6.720,00
carburante veicoli	135,00	1.620,00
farmaci	128,00	1.536,00
spese mediche	290,00	3.480,00
vestiti	97,00	1.164,00

bollo auto	12,00	144,00
assicurazione auto	57,00	684,00
acqua	45,00	540,00
tempo libero	54,00	648,00
luce gas telefono	240,00	2.880,00
spese mantenimento figlia	75,00	900,00
spese mantenimento nipote	570,00	6.840,00
affitto (in caso di vendita)	510,00	6.120,00
TARI	35,00	420,00
totale	2808	33696

Considerata l'aspettativa di vita del ricorrente si chiede che la somma si attualizzata per un periodo di 10 anni e che, quindi, sia sottratta alla procedura di liquidazione l'importo di €336.960.00 (in cumulo con quanto deciso per la procedura di liquidazione del consorte Domenico Bignotti). Tale importo va, quindi, incrementato della somma necessaria a ricercare un'altra soluzione abitativa, considerando il rilascio della casa dove attualmente risiedono. Ipotizzando un affitto di €8.400 all'anno (attualizzato per l'orizzonte di 10 anni sopra citato) il fabbisogno complessivo ammonta a €420.960.

Tale imposto va poi nettizzato con quanto il marito della ricorrente percepisce come pensione (28.000€*10 anni) per un valore complessivo di €140.960.

Tale somma si chiede sia distratta dall'attivo di liquidazione a favore dei creditori.

10. Pagamento del mutuo ipotecario BPM

In alternativa a quanto prospettato, si chiede, in armonia con il disposto del nuovo codice della crisi di impresa e, in particolare, con l'articolo 57, di non procedere alla

vendita dell'immobile, ma di autorizzare i debitori al pagamento delle rate residue del mutuo pari a €104.472,00 salvo consenso della banca a rifinanziare la posizione.

11. Detenzione dell'immobile pendente la procedura di liquidazione

Si richiede altresì che la ricorrente e il suo nucleo familiare possano detenere l'immobile fino all'aggiudicazione dello stesso per le seguenti ragioni:

- A) nell'immobile risiede una minore;
- B) la ricorrente e suo marito sono persone anziane che necessitano di più tempo per trovare una soluzione abitativa adeguata;
- C) l'immobile si trova in una zona altamente depressa e senza una custodia del detentore potrebbe essere oggetto di atti vandalici.

12. Presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento posto che il ricorrente:

- a) non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di alla legge n. 3 del 2012;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3 del 2012;

d) è in grado di fornire – e lo fa unitamente al presente scritto – la documentazione atta a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

* * *

Alla luce di tutto quanto esposto, la sigra Barbara Cerutti, come sopra rappresentata ed assistita,

chiede

- di procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 secondo il piano di liquidazione che verrà predisposto dal nominato Organismo di Composizione della crisi;
- venga nominato il liquidatore del caso nella persona dello stesso gestore per contenere i relativi costi,
- si disponga che, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore,
- sia ordinato la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio di liquidazione salvo non ritenga di autorizzare il debitore all'utilizzo di alcuni di essi e tra questi l'autovettura attualmente in uso alla famiglia,
- si disponga l'ideale forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del liquidatore,
- sia consentita ai ricorrenti di rimanere presso la propria abitazione fino alla data di vendita del compendio immobiliare.

- Sia distratta a favore del ricorrente la somma di €140.960 dall'attivo di liquidazione;
- In alternativa alla vendita dell'abitazione principale, di essere autorizzato a corrispondere le rate del mutuo ipotecario in essere con Banco BPM S.p.A.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1. Stato di famiglia
2. Dichiarazione di fallimento di Calzaturificio Cipiemme
3. Bozza di accordo con creditori bancari
4. Relazione OCC
5. autocertificazione circa l'assenza di procedure penali in corso o passate in giudicato

Verona, 1 dicembre 2020

Avv. Francesco Maria Stocco

Avv. Debora Cremasco

Cerutti Barbara

Procura alle liti

La signora Barbara Cerutti, nata a Gambara il 6 aprile 1959 e residente a Gambara in via Opificio Ferrari s.n., C.F. CRTBBR59D46D891D conferisce delega con rappresentanza all'avvocato Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, cremasco@pec.sicon.it) del foro di Verona a che gli stessi lo assistano, difendano e rappresentino in ogni stato e grado del procedimento di liquidazione da sovraindebitamento che, ai sensi della legge 3/2012, si è intrapreso. Allo stesso viene conferito ogni potere di transigere, rinunciare ogni azione o pretesa.

Barbara Cerutti

Cerutti Barbara

E' autentica

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI BRESCIA

RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER LEGGE 3/2012

RG 126/2020

Dott. Gianluigi Canali

La signora Barbara Cerutti, nata a Gambara il 6 aprile 1959 e residente a Gambara in via Opificio Ferrari s.n., C.F. CRTBBR59D46D891D, assistita da Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, cremasco@pec.sicon.it) giusta procura in calce al ricorso ai sensi della legge 3/2012 RG 126/2020 elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Verona, Corso Cavour 44 con numero di fax 045 8034080, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

espone

1. Premessa

Nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2020 il Giudice ha chiesto delucidazioni sul significato del seguente passo del ricorso *“Considerata l'aspettativa di vita del ricorrente si chiede che la somma si attualizzata per un periodo di 10 anni e che, quindi, sia sottratta alla procedura di liquidazione l'importo di €336.960.00 (in cumulo con quanto deciso per la procedura di liquidazione del consorte Domenico Bignotti). Tale importo va, quindi, incrementato della somma necessaria a ricercare un'altra soluzione abitativa, considerando il rilascio della casa dove attualmente risiedono. Ipotizzando un affitto di €8.400 all'anno (attualizzato per l'orizzonte di 10 anni sopra citato) il fabbisogno complessivo ammonta a €420.960.*

Tale importo va poi nettizzato con quanto il marito della ricorrente percepisce come pensione (28.000€*10 anni) per un valore complessivo di €140.960."

Tale calcolo rappresentava il valore, erroneamente tarato su 10 anni, del fabbisogno della ricorrente (unitamente al marito) nell'arco della procedura di Piano.

Per maggior chiarezza, quindi, che le somme che si chiede di destinare al fabbisogno familiare sono indicate, *in ragione di anno*, nella tabella seguente condivisa dall'OCC.

spese	mese/€	anno/€
vitto	560,00	6.720,00
carburante veicoli	135,00	1.620,00
farmaci	128,00	1.536,00
spese mediche	290,00	3.480,00
vestiti	97,00	1.164,00
bollo auto	12,00	144,00
assicurazione auto	57,00	684,00
acqua	45,00	540,00
tempo libero	54,00	648,00
luce gas telefono	240,00	2.880,00
spese mantenimento figlia	75,00	900,00
spese mantenimento nipote	570,00	6.840,00
affitto (in caso di vendita)	510,00	6.120,00
TARI	35,00	420,00
totale	2808	33696

Va poi tenuto conto che l'importo di €510 in ragione di mese sarà da corrispondersi solo qualora il ricorrente non abiti più nell'immobile oggetto della procedura di liquidazione, di modo che l'importo annuale di €33.696,00 sarà da distrarsi dalla data di liberazione dell'immobile, mentre, prima di quella data, l'importo da distrarsi dovrà essere pari a €2.298 per mese, pari a €27.576,00 per anno.

Per i fini dell'ammissibilità del ricorso la ricorrente accetta, unitamente al marito, di limitare il proprio fabbisogno a quanto ritenuto equo dal Tribunale e/o dall'Organismo di Composizione della crisi.

La ricorrente come sopra rappresentata e difesa

integra il ricorso

1. chiarendo che i proventi derivanti dalla liquidazione degli immobili di proprietà della ricorrente saranno destinati ai creditori;
2. chiedendo che sia distratta a favore del ricorrente dai redditi eventualmente da questa percepiti e dalle altre fonti indicate dall'articolo 14 ter sesto comma L3/2012 (unitamente a quanto richiesto dal marito Domenico Bignotti) un importo in ragione annuo di €33.696,00 dalla data di liberazione dell'immobile e €27.576,00 fino dalla data di liberazione dell'immobile o nella diversa misura stabilita dal Tribunale, come indicato in narrativa;
3. che il liquidatore nominando subentri nel pignoramento presso terzi promosso da MPS Banca S.p.A. ceduto a Siena NPL 2018 Srl a seguito del decreto di omologazione del Piano.

Verona, 21 dicembre 2020

Avv. Francesco Maria Stocco

Avv. Debora Cremasco



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 126/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da BARBARA CERUTTI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'avv. Alessandra Musicco nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di BARBARA CERUTTI nata a Gambara il 6.4.1959 e residente in Gambara via Opificio Ferrari s.n. per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore l'avv. Alessandra Musicco di Brescia, autorizzandola sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 22 dicembre 2020

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali